



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE CREMASCO
Via Marconi n°5 - CAP 26017 - TRESORE CREMASCO (CREMONA)
Tel. 0373 273120 - 0373 274716 - Fax 0373 291217
e-mail uffici: cric812001@istruzione.it PEC: cric812001@pec.istruzione.it
sito web: <http://www.ictrescorecremasco.gov.it>
C.F. 82005030190 - P.IVA 01224260198 - C.M. CRIC812001

TRESORE CREMASCO, 07 Novembre 2018

**A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
P/C ALLA DSGA
AGLI ASSISTENTI AD PERSONAM**

Nella consapevolezza del comune intento di garantire un servizio formativo di qualità e nella ferma certezza che la scuola debba essere una COMUNITA' EDUCANTE, è doveroso ricordare alle SS.LL. i principali obblighi relativi alla vigilanza, così da prevenire il verificarsi di eventi dannosi e per promuovere un ambiente educativo curato e attento agli allievi che ci vengono affidati.

Si trasmette in allegato la seguente Direttiva sulla vigilanza sugli allievi (art. 25 D. Lgs. 165/01), invitando tutti i destinatari a farne attenta lettura e a collaborare alla attuazione delle disposizioni.

Gli adempimenti di seguito indicati, e illustrati nel Collegio dei Docenti unitario del 26/09/2018, costituiscono obbligo di servizio per tutto il personale.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza è un DOVERE PRIMARIO che ricade primariamente sul docente, ma che coinvolge tutti i soggetti della scuola, il dirigente, il personale ausiliario, gli organi collegiali. Sul Dirigente Scolastico non grava l'obbligo di vigilanza sugli alunni, bensì l'obbligo di porre in essere azioni organizzative e di controllo sugli operatori scolastici; gli Organi Collegiali sono invece soggetti preposti a fissare delle regole, della qualità devono poi rispondere.

La vigilanza è certamente un OBBLIGO DI SERVIZIO del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

I due articoli dai quali si parte, in linea di diritto, per definire i limiti della sorveglianza sono gli **artt. 2047 e 2048 del Codice Civile**.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto”*.

L'art. 2048 c.c. dispone che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Appare chiaro che tali articoli pongono una presunzione di responsabilità per l'omessa vigilanza: in giudizio di risarcimento non dovrà essere provata la causa del danno, ma sarà onere dell'operatore o dell'amministrazione da cui dipende provare di aver adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una DILIGENZA IDONEA AD IMPEDIRE IL FATTO, dimostrando anche di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo e dando prova di come, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità abbia

impedito un tempestivo efficace intervento (Cass. CIV. SEZ. III, 3/2/99, n. 916). Ovviamente sarà considerato fondamentale il risultare PRESENTE al momento del fatto.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto inoltre che l'obbligo di vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il personale scolastico deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

La responsabilità solidale dell'Amministrazione di appartenenza appare evidente nel principio dell'immedesimazione organica, ai sensi dell'art. della Costituzione, secondo il quale *"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

Il quadro è completato dall'art. 61 della legge n. 312/80 che specifica che "la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di DOLO o COLPA GRAVE nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. Tale limitazione si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza.

La responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione scolastica attiene anche all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi di controllo e di custodia, così come previsto dagli articoli 2043 e 2051 del Codice Civile ¹.

Dunque in una causa intentata da terzi è chiamata a rispondere solo l'Amministrazione, attraverso l'Avvocatura dello Stato, in seguito, tuttavia, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione stessa, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Ad es., con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di grave colpa.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola e, in caso di studenti minorenni, perdura in capo all'affidatario fino a che alla vigilanza di questo non si sostituisca la vigilanza effettiva o potenziale dei genitori o di altri soggetti affidatari (Cass. sez. III, 18 marzo 1993, n. 1623; ass. sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13125; ...). In tal caso, l'obbligo di vigilanza si configura come protezione dell'incolumità del minore, garanzia della sicurezza e dell'incolumità dello stesso, la cui violazione è penalmente rilevante. Qualsiasi dichiarazione (vd. liberatoria) dei genitori, atta ad alterare il regime delle responsabilità non produce alcun effetto esimente (Cass. Sez. III, sent. 5 settembre 1986, n. 5424; 19 febbraio 1994, n. 1623; 30 dicembre 1997, n. 13125; 19 febbraio 2010, n. 2380; 3 marzo 2004, n. 4359). La libertà educativa del genitore, quindi, potrà esercitarsi nella scelta delle modalità d'ingresso del minore a scuola, assumendosene le responsabilità, ma non potrà avere effetti sull'obbligo di vigilanza incombente ad altri soggetti nel momento in cui il minore è affidato alla sorveglianza di questi ultimi.

L'ART 591 del Codice penale prevede il reato di abbandono del minore di 14 anni e chiarisce che l'INCOLUMITA' DEL MINORE è UN BENE INDISPONIBILE PER CHIUNQUE.

La responsabilità della scuola sarà tanto maggiore quanto è minore l'età dell'alunno.

In caso di servizio scuolabus, l'addetto al servizio stesso può essere considerato adulto responsabile a cui affidare il minore iscritto al servizio stesso.

L'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce che, **per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**. I cinque minuti di anticipo non riguardano solo la prima ora, ma ogni segmento in cui si prende servizio. Si richiama dunque alla puntualità, anche perché presentarsi in classe in ritardo espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale; il docente che, durante l'attività didattica debba, per non futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale (CCNL 24/7/2003). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. L'obbligo di vigilanza, quindi, grava anche sul personale ATA, pur nei limiti fissati dal CCNL (art. 36, comma 2, lettera d) CCNL 1999 del personale ATA). La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *"compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei*

¹ Art. 2043 cod.civ. Risarcimento per fatto illecito "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"

Art. 2051 cod. civ. Danno cagionato da cosa in custodia. "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione [...] di vigilanza sugli alunni, compresa la vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo delle gite scolastiche o viaggi di istruzione e perdura in capo all'affidatario fino a che la sorveglianza di questo si sostituisca la sorveglianza di chi esercita la patria potestà o di un delegato. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava l'obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Cass. Sent, n. 1769/2012).

SEGNALAZIONE DANNI

Vi sono fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio lo svolgimento delle attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico per la sicurezza (D.lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (palestre, laboratori) dove gli studenti sono equiparati a lavoratori. Il “preposto” è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte di lavoratori ed esercitando funzionale potere di iniziativa”.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni. Le zone comuni saranno presidiate dai collaboratori scolastici in servizio; essi avvertiranno celermente il Dirigente Scolastico o i Collaboratori del DS dell'assenza dell'insegnante in aula, affinché la classe non resti incustodita. Particolare tutela andrà garantita agli allievi ex legge 104/1992.
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari. I collaboratori scolastici collaboreranno sulla vigilanza all'ingresso e all'uscita, accertandosi che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza.
3. L'alunno una volta entrato a scuola DEVE ESSERE ACCOLTO in classe anche in caso di ritardo. Nessun allievo dovrà sostare fuori dalla classe né in attesa dell'ora successiva né per motivi disciplinari né altro. E' fatto divieto di allontanare gli allievi dalle classi per svolgere incarichi anche di natura didattica.
4. Il docente della prima ora fa l'appello dei presenti e annota eventuali assenze o ritardi sul registro elettronico. Gli ingressi posticipati superiori ai 5 minuti devono essere giustificati dai genitori. Ripetuti ritardi sono computati al fine del calcolo del tetto di frequenza e ricadono sulla condotta.
5. La sorveglianza dell'atrio e di corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle attività del Personale ATA. Essi dovranno porre particolare attenzione all'incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, all'uscita, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni dalla classe per recarsi ai servizi o in altri locali. I collaboratori controlleranno che gli studenti non si fermino ai servizi più del necessario, riaccompagneranno nelle loro classi gli alunni che sostano nei corridoi senza seri motivi, avvisando il docente di classe o, in casi ripetuti, il Dirigente Scolastico. Saranno impediti azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando alla Dirigenza situazioni non conformi ai regolamenti e alla buona educazione o degne di attenzione.
6. Particolare attenzione e cura va garantita alla sicurezza e alla tutela degli alunni in situazione di disabilità o che rivelino criticità. I docenti coordinatori di classe avviseranno i collaboratori scolastici di particolari problematiche.
7. L'ingresso dell'edificio va presidiato ininterrottamente per tutto il periodo di apertura della scuola. Sarà compito dei collaboratori accertarsi che le persone presenti nell'edificio scolastico siano autorizzate, che non si crei disordine o pericolo, che non vengano disturbate le lezioni e che siano rispettati gli orari di ricevimento della Segreteria ove presente. Solo il personale interno potrà accedere alle classi, fatta eccezione per coloro che abbiano specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.
8. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I turni di vigilanza agli intervalli, comunicati con apposita circolare, costituiscono obbligo di servizio. In tale lasso di tempo i docenti saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali della scuola e pertinenze).

9. Durante le lezioni non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante o il personale ATA devono dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
10. Durante le lezioni si fa divieto di disturbare il docente di classe per futili motivi, situazioni rimandabili o gestibili diversamente. Tale norma tutela in particolare il lavoro dei Collaboratori del DS o gli incaricati e contribuisce al buon andamento del lavoro di classe.
11. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla classe, per non futili motivi, occorre che avvisi un collaboratore scolastico, affinché vigili sulla classe. I collaboratori devono essere facilmente reperibili da parte dei docenti per qualsiasi evenienza. Non è consentito inviare il collaboratore a fare fotocopie o altre commissioni evitabili o programmabili diversamente, così da non VIOLARE il PRIORITARIO DOVERE di vigilanza.
12. I docenti o il personale ATA che accertino situazione di pericolo devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico o ai Collaboratori dello stesso e al DSGA.
13. Particolare attenzione alla vigilanza dovrà essere prestata da TUTTO IL PERSONALE ai cambi d'ora. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di supportare i collaboratori scolastici nella sorveglianza dei piani e dei reparti. I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora, se hanno lezione. I collaboratori scolastici vigileranno sulle classi per tutto il tempo necessario allo spostamento.
14. Si ricorda al personale che agli studenti non è consentito uscire, durante il cambio dell'ora, senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione.
15. I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali. Durante i tragitti dall'aula alla palestra o al laboratorio o verso la palestra fuori sede la vigilanza degli alunni è affidata al docente di classe e ad eventuali docenti di sostegno in servizio.
I docenti che utilizzano i laboratori devono controllare che non sussistano situazioni di pericolo così da arginare il rischio; all'inizio e al termine della lezione devono controllare lo stato dei materiali, delle postazioni, degli strumenti e segnalare eventuali danni per consentire l'individuazione del responsabile e la richiesta di risarcimento.
16. La buona gestione disciplinare del gruppo classe è responsabilità esclusiva del docente che dovrà adoperarsi affinché sia sempre garantito un buon clima educativo, nel rispetto per le persone, gli arredi, per le strumentazioni. L'attività di una classe non dovrà arrecare disturbo alle altre o alla lezione stessa. Si rammenta che è fatto divieto di abusare sia verbalmente sia fisicamente dei mezzi di correzione; eventuali mancanze verranno perseguite disciplinarmente e indagate da chi di competenza.
17. I docenti dell'ultima ora di lezione accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale avvenga con ordine. Accompagneranno quindi gli allievi ordinatamente all'uscita. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana. Ogni episodio di disordine, caos, pericolo e rumore sarà esclusiva responsabilità del docente.
18. Ogni docente PUO' E DEVE intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi un docente. Lo stesso vale per i Collaboratori scolastici, tenuti a contribuire oltre che alla vigilanza, al controllo del rispetto dei Regolamenti e delle norme di buona educazione. Nella scuola intesa come **COMUNITA' EDUCANTE** chiunque (e dunque anche il personale ATA dell'Area B) ha titolo a intervenire per arginare e segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
19. E' fatto divieto al personale e agli alunni di parlare a voce alta nei corridoi o nell'atrio per garantire le basilari norme di buona educazione.
20. Disposizioni particolari sono contenute nel Regolamento di Istituto sull'uso del cellulare.
21. E' fatto divieto agli alunni di servirsi del distributore di bevande calde durante la ricreazione o di utilizzarlo per conto di docenti.
22. In caso di smistamento degli alunni in altre aule, per sostituzione di docenti assenti o altri motivi di emergenza, il numero massimo di alunni immessi in una classe non dovrà essere superiore alle cinque unità, indicazione ragionevolmente variabile in base al numero degli allievi della classe ospitante. Il docente annoterà sul modulo apposito il nome degli allievi ospiti. Le operazioni di smistamento saranno effettuate con la collaborazione dei docenti responsabili delle supplenze, dei responsabili di plesso, del personale ATA.
23. I docenti che coprono un collega per una supplenza momentanea sono ovviamente responsabili degli allievi affidati e sono chiamati a segnalare per iscritto al Coordinatore di classe comportamenti scorretti.
24. I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare periodicamente la percorribilità ed efficienza delle vie di esodo.

25. La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla scuola, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto dai collaboratori scolastici.
26. La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ribadisce che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori avranno cura di:
- verificare che le operazioni di discesa /salita da/sui mezzi avvengano in modo ordinato
 - prelevare direttamente alla discesa dei mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare le "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità della vigilanza. Gli alunni devono sempre passare dalla responsabilità di un adulto a quella del personale scolastico
 - rivolgere particolare attenzione agli allievi disabili
 - avvisare prontamente il Dirigente scolastico, qualora si ravvisino situazioni potenzialmente pericolose.
27. Si ricorda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni relative alla sicurezza che saranno fornite per iscritto e pubblicate all'albo della scuola e di rispettare e far rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.

RITIRO DEGLI ALLIEVI (*Scuola dell'infanzia e Scuola Primaria*)

I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli dovranno compilare apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni di età, utilizzando l'apposita modulistica che deve essere conservata nel plesso.

MANCATO RITIRO

I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno contatteranno coloro che esercitano la patria potestà o la persona delegata al ritiro; l'allievo viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante per 10 minuti e poi può essere affidato ad un collaboratore scolastico in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato tra le mansioni affidategli a dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, saranno contattati dalla Scuola l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i servizi Sociali Territoriali ai quali si chiederà di contattare i genitori; come ultima soluzione la scuola contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. I docenti, in caso di mancato ritiro dell'alunno per due volte consecutive o ravvicinate, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico.

Nella scuola Secondaria è possibile per le famiglie richiedere al Dirigente Scolastico l'uscita autonoma del proprio figlio al termine delle lezioni, a condizione che il minore non sia posto in situazione di pericolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Albertina Ricciardi